

(N. 1078)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(DEGAN)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(PANDOLFI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1984

Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa contenuta nel disegno di legge introduce una modifica profondamente innovativa rispetto all'attuale articolo 5, lettera c), della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari.

Tale modifica è stata più volte auspicata anche dal Consiglio superiore di sanità, il quale ha sottolineato l'assoluta atipicità della vigente disciplina sulle cariche micro-

biche, impropriamente equiparate, di fatto, ad ipotesi di infrazioni ben più gravi e comunque, entro certi limiti, qualitativamente diverse.

Come è noto, infatti, le cariche microbiche sono configurate, alla luce delle sanzioni previste dalla vigente legislazione in caso di accertata difformità, quali indici di pericolosità degli alimenti, mentre in realtà costituiscono un indice del livello della loro qualità igienica.

Ne consegue che le sanzioni punitive, in atto previste dalla legge, che comportano anche la privazione della libertà personale con l'arresto fino ad un anno, risultano del tutto sproporzionate nel caso di superamento dei limiti fissati per la carica microbica saprofitaria, specie nel caso in cui tali difformità, spesso di ridotta entità, siano riconducibili ad eventi di tecnologia alimentare meramente casuali.

In siffatta situazione necessita considerare, fra l'altro, le obiettive difficoltà, sotto il profilo tecnico, di fissare i livelli di qualità igienica ai fini del controllo microbiologico, specie per talune sostanze alimentari.

Tali difficoltà appaiono di tutta evidenza se si consideri che detti livelli devono rappresentare un punto di equilibrio fra la qualità igienica desiderabile e quella possibile. Livelli corrispondenti a valori di qualità non concretamente conseguibili precluderebbero infatti all'alimentazione umana enormi quantità di prodotti alimentari, in quanto difformi dai valori microbiologici legalmente prescritti.

Per contro, livelli corrispondenti a valori di bassa qualità determinerebbero l'accettazione per l'alimentazione umana di enormi quantità di sostanze alimentari scadenti sotto il profilo igienico.

Non può disconoscersi, inoltre, che alla base di una legislazione tecnicamente adeguata deve porsi una sicura definizione del significato igienico-sanitario della carica microbica, da cui possano desumersi i criteri e le modalità dell'accertamento dei requisiti microbiologici degli alimenti. Va rilevato al riguardo che tali criteri, fra l'altro, si basano a loro volta su una serie di fattori, cui sono connesse le garanzie di salubrità dell'alimento:

1) tipo, origine (animale o vegetale) e natura del prodotto alimentare, cui è collegata la presumibile presenza di determinati microrganismi;

2) significato epidemiologico in concreto attribuibile all'alimento considerato nella diffusione di determinate malattie infettive o tossinfettive;

3) tipo di trattamento igienico subito dall'alimento (sterilizzazione, pastorizzazione, additivazione antimicrobica, eccetera);

4) eventuale tipo di conservazione dell'alimento (disidratazione, liofilizzazione, congelazione, salatura, affumicatura, eccetera);

5) tipo di trasformazione, lavorazione, manipolazione, cui è stato sottoposto l'alimento;

6) le condizioni igienico-ambientali in cui avviene la produzione (circuiti chiusi o meno);

7) consumatori cui l'alimento stesso è destinato, in rapporto alla recettività o sensibilità che essi manifestano verso determinati microrganismi patogeni.

Appare così evidente come di per sé il controllo della qualità igienica degli alimenti sotto il profilo microbiologico può divenire significativo soltanto quando assuma il carattere di controllo preventivo mirato, soprattutto a livello di produzione, e sia diretto come tale a riscontrare (e quindi, indirettamente, ad assicurare) condizioni igieniche ottimali di lavorazione e di distribuzione degli alimenti.

Si è provveduto pertanto a predisporre il presente disegno di legge che tiene conto degli orientamenti emersi in sede parlamentare nella passata legislatura in ordine alla precedente iniziativa legislativa nel settore.

Con l'articolo 1 si definisce il concetto di carica microbica secondo i criteri dianzi illustrati, attribuendo al Ministro della sanità la potestà di fissare i valori massimi di carica microbica per i soli alimenti di maggiore importanza igienico-sanitaria ed epidemiologica.

Con gli articoli 2 e 3 vengono stabiliti i criteri di intervento dell'autorità sanitaria preposta alla vigilanza nel settore alimentare quando, a livello di produzione e di distribuzione, risultino superati i valori di cariche microbiche.

Tali criteri perseguono lo scopo di consentire una adeguata valutazione igienica

del sistema produttivo e distributivo degli alimenti considerati.

Gli stessi interventi amministrativi, per essere collegati ad ispezioni tecniche e a prescrizioni di specifici adempimenti, sono prevalentemente diretti ad eliminare le cause che sono all'origine del fenomeno di superamento dei valori minimi di carica microbica.

All'articolo 4 si prevede l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale per i trasgressori all'ordinanza del sindaco.

Con l'articolo 5 si richiama la responsabilità del produttore e del distributore sulla rispondenza dei prodotti ai limiti legali di cariche microbiche, anche al di là degli adempimenti prescritti dall'autorità amministrativa.

Sulla base della definizione tecnica già data di « carica microbica » appare evidente che non sempre il superamento dei relativi valori è indice di inadeguatezza dell'alimento al consumo umano. Pertanto all'articolo 6 si prevede l'ipotesi in cui, anche in presenza del superamento dei valori prescritti, il substrato compositivo degli ali-

menti è tale da consentire il recupero della qualità igienica mediante particolari trattamenti di risanamento (pastorizzazione, sterilizzazione). Nello stesso articolo poi, e al fine della necessaria informativa del Ministero, anche allo scopo di acquisire sempre maggiori elementi necessari all'eventuale emanazione di direttive ed atti normativi, si prescrive la comunicazione delle avvenute operazioni di risanamento dei prodotti, come pure delle ipotesi di nocività.

L'articolo 7 rinvia agli articoli 5, lettera d), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nei casi in cui la presenza di microrganismi patogeni renda nocivo l'alimento o esso sia comunque alterato.

L'articolo 8 fa salve le ordinanze ministeriali già emanate in materia di cariche microbiche fino all'adozione dei provvedimenti previsti dalla presente legge.

L'articolo 9 prevede l'abrogazione espressa dell'articolo 5, lettera c), della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dell'articolo 69 del regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Per carica microbica di un alimento si intendono i valori numerici di microrganismi non patogeni che sono in esso presenti, con la contemporanea assenza, riferita a determinate quantità di sostanze alimentari, di microrganismi patogeni e/o loro tossine, in modo che l'alimento non risulti alterato o comunque nocivo.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, fissa per le sostanze alimentari di maggiore significato igienico-sanitario, quali il latte e i suoi derivati, i prodotti di uovo, i gelati, i prodotti carnei ed i prodotti ittici, i limiti massimi ammissibili per i valori di cui al precedente comma da valere per i controlli nelle fasi di produzione e di distribuzione, e indica i criteri di valutazione delle risultanze degli accertamenti microbiologici effettuati sui campioni prelevati.

**Art. 2.**

Quando, nella fase di produzione, dalle analisi di un prodotto alimentare le condizioni di cui all'articolo precedente non risultino rispettate e non ricorra l'ipotesi di alterazione o di nocività dell'alimento di cui all'articolo 5, lettera *d*), della legge 30 aprile 1962, n. 283, il sindaco, quale autorità sanitaria locale, dispone nei confronti del produttore, oltre al sequestro cautelativo della partita alla quale appartiene l'alimento, anche altri tre prelevamenti di campioni, da effettuare in tempi successivi nel termine massimo di 20 giorni, per ulteriori analisi.

Qualora anche da una sola di tali analisi risultino superati i limiti anzidetti, l'autorità sanitaria di cui al comma precedente

dispone immediata ispezione tecnica, in base all'esito della quale impone, con ordinanza, gli adempimenti volti ad eliminare le cause del fenomeno, fissando un termine per la loro esecuzione.

L'autorità medesima può ordinare la sospensione temporanea della produzione e della vendita dell'alimento fino all'esecuzione degli adempimenti prescritti.

Qualora il superamento dei limiti di carica microbica risulti imputabile a palese inosservanza delle norme igieniche di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e del regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, il sindaco, quale autorità sanitaria locale, dispone la chiusura temporanea, per almeno un mese, dell'azienda e subordina la riapertura a controlli diretti ad accertare la rimozione delle cause di contaminazione.

### Art. 3.

Quando, nella fase di distribuzione, dall'analisi microbiologica di un prodotto alimentare i limiti di tolleranza di cui al secondo comma dell'articolo 1 risultano superati, e non ricorra l'ipotesi di alterazione e nocività dell'alimento di cui all'articolo 5, lettera *d*), della legge 30 aprile 1962, n. 283, il sindaco, quale autorità sanitaria locale, può disporre nei confronti dell'esercente, oltre al sequestro cautelativo della partita o della frazione di partita cui appartiene l'alimento, anche le seguenti misure:

*a*) effettuazione di un ulteriore prelievo di campioni della stessa partita o frazioni di partita da sottoporre ad un ulteriore accertamento microbiologico;

*b*) effettuazione di prelievi presso lo stabilimento dove è stato prodotto l'alimento sequestrato per il controllo microbiologico secondo i criteri previsti nel precedente articolo 2;

*c*) ispezioni tecnico-sanitarie dell'esercizio di vendita per l'accertamento dei requisiti previsti da norme legislative e regolamentari, avvalendosi dei servizi delle unità sanitarie locali.

Nel caso in cui l'innalzamento delle cariche microbiche sia da imputarsi alla mancanza di requisiti di cui al precedente comma, lettera c), o alla inadeguata conservazione o protezione dell'alimento da parte dell'esercente, il sindaco dispone l'immediata chiusura dell'esercizio e impone con ordinanza l'eliminazione delle cause del fenomeno. L'ordinanza è revocata previo accertamento dell'esistenza dei requisiti suddetti.

Qualora il superamento dei limiti di carica microbica risulti imputabile a palese inosservanza delle norme igieniche di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e del regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, il sindaco, quale autorità sanitaria locale, dispone la chiusura temporanea, per almeno un mese, dell'esercizio e subordina la riapertura a controlli diretti ad accertare la rimozione delle cause di contaminazione.

#### Art. 4.

I trasgressori all'ordinanza del sindaco, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, sono puniti ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

#### Art. 5.

L'esecuzione degli adempimenti prescritti dalla ordinanza di cui agli articoli 2 e 3 non esime il produttore e il distributore dal porre in essere tutti gli accorgimenti idonei a contenere le cariche microbiche nei limiti fissati dalla norma.

#### Art. 6.

Salva l'applicazione dell'articolo 16 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e del regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, le partite sequestrate ai sensi

dei precedenti articoli 2 e 3 possono, con motivato provvedimento del sindaco, essere destinate all'alimentazione umana, previa esecuzione di operazioni di risanamento, connesse anche a trasformazioni industriali che ne assicurino, previo adeguato controllo, la qualità igienica.

Di tale destinazione, come pure dei casi in cui ricorra l'ipotesi di alterazione o di nocività di cui all'articolo 5, lettera *d*), della legge 30 aprile 1962, n. 283, verrà data comunicazione al Ministero della sanità.

Qualora non risultino applicabili le operazioni di risanamento di cui al primo comma, la stessa autorità può consentire l'utilizzazione delle partite medesime per l'alimentazione zootecnica, previa esecuzione del necessario trattamento, disponendo al termine del ciclo di lavorazione adeguati controlli al fine di accertare la rispondenza dei prodotti alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche.

Le operazioni di risanamento di cui al primo comma sono eseguite a spese dell'interessato.

#### Art. 7.

Se nell'alimento la presenza di microrganismi patogeni è tale da rendere nocivo l'alimento stesso, o se sussistono altre condizioni che lo rendano alterato, si applicano gli articoli 5, lettera *d*), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Ai fini dell'accertamento della violazione di cui al precedente comma, si applica la procedura di cui all'articolo 1 della citata legge 30 aprile 1962, n. 283.

#### Art. 8.

Fino all'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali 11 ottobre 1978, pubblicata sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1978, n. 346, e 13 dicembre 1978, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1978, n. 351.

**Art. 9.**

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 5, lettera *c*), della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dell'articolo 69 del regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.